REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/77 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1977

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla od insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1977 per i prodotti di cui alla tabella I,

— dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978 per i prodotti di cui alla tabella II,

— dal 1° settembre 1977 al 31 marzo 1978 per il prodotto di cui alla tabella III,

— dal 15 ottobre al 31 dicembre 1977 per il prodotto di cui alla tabella IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

(1) Parere reso il 17 giugno 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.01 B II a) e B II b) 7	Filetti di aringhe, freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (a)	7 %
ex 16.04 C II	Fianchi di aringhe, preparati o conservati nell'aceto, presentati in barili o altri imballaggi di contenuto netto di 10 kg o più, destinati all'industria di trasformazione (a)	7 %
ex 16.04 C II	Aringhe salate con aggiunta di spezie, presentate in barili, destinate all'industria di trasformazione (a)	7 %

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
03.01 A I b)	Salmoni freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	0 %
ex 03.01 B I e)	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.01 B I g)	Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius) freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.01 B I q)	Sarde della specie Sardinops sagax o ocellata (dette « Pilchards »), fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione (a)	8 %
ex 03.01 B I q)	Storioni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (a)	8 %
ex 03.01 C	Uova di pesci, fresche, refrigerate o congelate	0 %
ex 03.02 A I c)	Acciughe (Engraulis sp.p.) salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	5 %
03.02 A I c)	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	4 %
ex 03.02 A I f)	Spratti (Sprats) salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens) salati o in salamoia	7 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.02 C	Uova di pesci, salate o in salamoia	0 %
ex 03.03 A I	Code di aragoste refrigerate o congelate, sgusciate o no	10 %
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) di peso non superiore a 12 g per pezzo	0 %
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) della varietà « Crassostrea gigas » di peso superiore a 100 g per pezzo	0 %
ex 07.03 E	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	0 %
ex 07.04 B	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, disseccati, disidratati od evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati all'industria di trasformazione (a)	0 %
ex 07.04 B	Pimenti e peperoni rossi dolci, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, ma non altrimenti preparati	0 %
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi secchi della specie Phaseolus vulgaris	0 %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto (a)	0 %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, destinati all'industria di trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0 %
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	0 %
ex 08.10 A	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	4 %
ex 08.10 B	Frutti di colore azzurro-nero di altre specie del Vaccinium, diverse dal Vaccinium myrtillus, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	4 %
ex 08.10 B	Mirtilli rossi (airelles) (frutti del Vaccinium vitis idaea), anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	0 %
ex 08.10 B	Frutti di colore rosso o roseo di altre specie del Vaccinium, diverse dal Vaccinium vitis idaea, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	0 %
ex 08.10 B	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	0 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 08.10 B	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole (a)	0 %
ex 09.04 B I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali (a)	0 %
09.10 C I	Zafferano non tritato né macinato	10 %
ex 16.04 A II	Uova di pesci, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0 %
ex 16.05 A	Granchi delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani » e « Queen », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria della trasformazione, presentati in imballaggi di contenuto netto di 2 kg o più (a)	0 %
ex 16.05 A	Granchi, ad esclusione dei granchi della varietà « Cancer pagarus », cotti in acqua, congelati, in confezioni di peso netto di 2 kg o più, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto (a)	5 %
ex 16.05 B	Gamberetti diversi da quelli della varietà « Crangon », cotti in acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce 16.05 (a)	10 %
23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	2 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.01 B I d)	Sardine (Clupea pilchardus Walbaum), fresche, refrigerate o congelate, intere, della lunghezza di 20 cm o più	0 %

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 06.04 B I	Alberi di Natale naturali, non atti ad essere ripiantati, e rami di conifere oppure di agrifoglio per ornamenti	0 %